I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione 8

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. C. 2947 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 8

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 12

SEDE REFERENTE:

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. C. 2947 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 9

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che, per il Gruppo Misto, il deputato Gianangelo Bof e la deputata Laura Ravetto cessano di far parte della Commissione e che, per il gruppo LEGA, entrano a farne parte i deputati Andrea Barabotti e Massimiliano Panizzut.

La Commissione prende atto.

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.
C. 2947 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che alle ore 19 della giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative. Comunica che ne sono state presentate 45 *(vedi allegato)*. Avverte che prima della seduta è stato ritirato l'emendamento Alfonso Colucci 1.40.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Chiarisce che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare

inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento.

Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Tenuto conto che il decreto-legge reca interventi in materia di rimpatri volontari assistiti, la Presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative: Zaratti 1.18, che prevede l'accesso al patrocinio gratuito per le persone straniere coinvolte in procedimenti di rimpatrio assistito, espulsione, respingimento o protezione internazionale, nonché nelle procedure avanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale; Alfonso Colucci 1.39, che dispone l'abrogazione dell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 23 del 2026, che, a sua volta, ha abrogato l'articolo 142 del Testo unico in materia di spese di giustizia, recante la disciplina del processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea; gli identici Auriemma 1.01 e Zaratti 1.02, che recano disposizioni in materia di assistenza legale e accesso al gratuito patrocinio.

Avverte che il termine per la richiesta di riesame dei giudizi di ammissibilità è fissato alle ore 11 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.

C. 2947 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Nazario PAGANO, *presidente*, dato il benvenuto in Commissione ai colleghi Panizzut e Barabotti, comunica che non sono pervenute richieste di riesame avverso le declaratorie di inammissibilità. Dà quindi conto delle sostituzioni per la seduta odierna.

Non essendovi richieste di intervento sul complesso delle proposte emendative, invita pertanto il relatore, onorevole Urzì, a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme al relatore.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.2 a sua prima firma, pur constatando come l'esame del provvedimento sia stato svolto nel rispetto, sul piano formale, di tutte le fasi di esame, critica il metodo utilizzato nella gestione dei tempi di lavoro della Commissione, decisamente troppo ristretti per un'approfondita discussione del decreto-legge in esame.

Afferma di comprendere e condividere le ragioni che hanno indotto il Governo all'adozione del decreto in esame, di natura correttiva rispetto ad alcune disposizioni del decreto-legge n. 23 del 2026; auspica, tuttavia, che sia l'ultima volta in cui la Commissione si ritrova costretta a velocizzare oltremodo i lavori al fine di correggere errori commessi dalla maggioranza in precedenti provvedimenti legislativi.

Nazario PAGANO, *presidente*, afferma di comprendere le osservazioni critiche della collega Bonafè, ma chiarisce la necessità di concludere l'esame del decreto in tempo utile per consentire il rispetto della data fissata nel calendario dei lavori dell'Assemblea per l'avvio della discussione generale e per consentire la correzione di alcune criticità evidenziate anche dall'opposizione con riferimento al decreto-legge n. 23 del 2026.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bonafè 1.2 e gli identici emendamenti Zaratti 1.3, Alfonso Colucci 1.4 e Bonafè 1.6, nonché l'emendamento Baldino 1.7.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.8, di cui è cofirmatario, ricorda che all'epoca dell'introduzione, nel decreto-legge « sicurezza » n. 23 del 2026, della norma sul compenso agli avvocati per il rimpatrio assistito dei migranti, l'opposizione fece notare a gran voce molteplici profili di incostituzionalità della predetta disposizione.

Ricorda, altresì, che in quell'occasione la maggioranza, sulla scorta di argomentazioni relative alla ristrettezza dei tempi residui per la conversione del decreto-legge, evitò di dar seguito ai moniti dell'opposizione, generando così un errore macroscopico a cui ora è necessario rimediare mediante il provvedimento in esame.

Rileva dunque come sia del tutto sconsigliabile forzare i tempi di lavoro parlamentare, prescindendo da qualsivoglia collaborazione con le forze di opposizione, condotta che la maggioranza sta reiterando anche in questa sede.

Sostiene, inoltre, che tutti i provvedimenti promossi dalle forze di centro-destra nel corso della legislatura corrente che, direttamente o indirettamente, hanno riguardato l'immigrazione, hanno palesato evidenti finalità vessatorie nei confronti dello straniero.

Al riguardo, richiama l'attenzione sulla dichiarazione, che giudica fortemente discriminatoria, del Ministro Piantedosi con cui lo stesso ha espresso la personale preoccupazione rispetto al tema del terrorismo in Italia, stante la presenza massiccia di seconde generazioni. Nel ritenere che tale affermazione rievochi il linguaggio politico dell'estrema destra, più che quello che dovrebbe essere proprio di un Ministro della Repubblica, osserva come essa contrasti con una seria politica di integrazione.

In conclusione, afferma che l'unico modo per risolvere realmente tutte le criticità sollevate dalla richiamata norma del precedente decreto-legge « sicurezza » sarebbe stato quello di abrogarla per intero e che, ciononostante, gli emendamenti presentati dal suo gruppo sono tutt'altro che ostruzionistici, bensì puntuali e di qualità, nonché preordinati al miglioramento del testo nel comune interesse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 1.8, Zaratti 1.9 e 1.10, Penza 1.11, Auriemma 1.12, Alfonso Colucci 1.13 e 1.14, Bonafè 1.15, Baldino 1.17, Bonafè 1.19, Zaratti 1.20 e 1.21, Auriemma 1.22, Penza 1.23, Bonafè 1.24, Zaratti 1.25, nonché gli identici emendamenti Zaratti 1.26 e Bonafè 1.27, gli identici emendamenti Zaratti 1.28 e Bonafè 1.29, gli identici emendamenti Zaratti 1.30 e Bonafè 1.31, gli identici emendamenti Zaratti 1.32 e Bonafè 1.33, e gli emendamenti Zaratti 1.34, Alfonso Colucci 1.35, Baldino 1.36, Bonafè 1.37, Zaratti 1.38, Bonafè 1.41, nonché gli identici articoli aggiuntivi Bonafè 1.03 e Zaratti 1.04, e gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 1.05 e Bonafè 1.06.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative e fa presente che a breve dovrebbero pervenire i prescritti pareri della II Commissione e del Comitato per la legislazione sul provvedimento, mentre la V Commissione si esprimerà per l'Assemblea.

Avverte quindi che, in assenza di obiezioni, la Commissione potrebbe procedere in data odierna alla deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea sul provvedimento.

Non essendovi obiezioni, sospende quindi la seduta in attesa dell'acquisizione dei predetti pareri.

La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 15.15.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri della II Commissione e del Comitato della legislazione, mentre ricorda che la V Commissione si esprimerà per l'Assemblea.

Federico FORNARO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore sul provvedimento in esame.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, rivolge un ringraziamento alle opposizioni che, pur nella critica ad una tempistica di esame del provvedimento sicuramente accelerata, hanno comunque mostrato un atteggiamento collaborativo nel garantire un percorso di esame del decreto compiuto e ordinato, volto a consentirne la conversione nei termini costituzionalmente previsti.

Nel merito, ritiene si tratti di un provvedimento che corregge una disposizione introdotta dall'ultimo decreto-legge in materia di sicurezza, accogliendo le osservazioni avanzate dalle opposizioni e garantendo la praticabilità del procedimento di evasione delle richieste di rimpatrio volontario, nel rispetto della volontà dei soggetti interessati e garantendo la trasparenza delle relative procedure.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Urzì, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle designazioni dei rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti C. 2947 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 14-*ter *del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimpatrio volontario assistito)*

1. L'articolo 14-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

« Art. 14-*ter*.

(Programmi di rimpatrio volontario assistito)

1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, attua, in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 6.

2. Il rimpatrio volontario assistito avviene sulla base del consenso libero e revocabile della persona interessata, cui è garantita l'informazione completa sulle possibili alternative giuridiche e amministrative, incluse le procedure di protezione internazionale, i percorsi di regolarizzazione eventualmente praticabili e gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, mediante l'accesso a servizi di orientamento indipendenti, qualificati e culturalmente adeguati e assicurando che la verifica della volontarietà dell'adesione sia effettuata in condizioni tali da escludere pressioni dirette o indirette derivanti dalla condizione di vulnerabilità, trattenimento o precarietà socio-economica della persona migrante.

3. I soggetti chiamati a svolgere attività di assistenza e accompagnamento nell'ambito dei programmi di rimpatrio volontario assistito sono accreditati presso la Prefettura territorialmente competente sulla base del possesso di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza, formazione giuridica e competenza interculturale. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di formazione e di accredito, assicurando che la formazione sia impartita da personale adeguatamente qualificato ed iscritto in un apposito registro, istituito con il medesimo decreto e che l'accredito presso le Prefetture avvenga sulla base dei requisiti di cui al primo periodo e secondo criteri di trasparenza, imparzialità e pubblicità.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19 e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al

comma 1 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate:

a) le modalità per assicurare una valutazione multidisciplinare della condizione personale e familiare dello straniero che accede al programma di rimpatrio volontario assistito, nonché le procedure idonee ad accertare la piena, libera e consapevole adesione della persona al programma di rimpatrio volontario assistito, attraverso colloqui individuali svolti da personale qualificato e indipendente, con l'ausilio di mediatori linguistico-culturali, nonché mediante la sottoscrizione di un'informativa chiara sui diritti, sulle alternative giuridiche praticabili e sulla possibilità di revocare in ogni momento il consenso prestato;

b) le modalità per assicurare che, nel caso di vittime di tratta o di persone potenzialmente esposte a persecuzioni, violenze o gravi forme di marginalità nel Paese di origine, il rimpatrio volontario assistito sia preceduto da una verifica approfondita e indipendente, condotta con l'ausilio di personale eventualmente già coinvolto nella loro presa in carico;

c) le modalità di coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e gli enti specializzati nella presa in carico;

d) le modalità per assicurare una completa valutazione della situazione sanitaria della persona che accede al programma di rimpatrio la quale, nel caso di persona affetta da patologie anche croniche, deve riguardare anche la sostenibilità del percorso di cura nel paese di origine;

e) le modalità per garantire, all'esito del rientro nel paese di origine, specifiche forme di accompagnamento, con particolare riguardo alla sicurezza delle persone vulnerabili e alla sostenibilità del reinserimento;

f) adeguate modalità di sostegno economico alla persona che accede al rimpatrio volontario assistito.

5. Qualora la persona che accede al programma di rimpatrio volontario assistito sia trattenuta ai sensi del presente testo unico, la stessa è immediatamente trasferita in una struttura protetta individuata a cura dei soggetti che prestano assistenza nella procedura di rimpatrio.

6. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la Prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. L'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2, e 14, comma 5-*bis*, è sospesa. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-*bis*. La questura, dopo avere ricevuto dalla Prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-*bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere *a)* e *f)*, ovvero non hanno ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13;

c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

8. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito si provvede nei limiti:

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-*bis*, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

9. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente disposizione, contenente i dati disaggregati relativi alle adesioni, alle partenze effettive e agli esiti dei percorsi di reintegrazione. Nella predisposizione della relazione, il Ministero assicura forme di consultazione stabile con gli enti del Terzo settore e le organizzazioni che operano nel settore migratorio. ».

2. L'articolo 30-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 14-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal comma 1, il Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del medesimo testo unico è incrementato di euro 281.055 per l'anno 2026 e di euro 561.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 si provvede:

a) quanto a euro 246.000 per l'anno 2026 e a euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante utilizzo delle somme rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 2;

b) quanto a euro 35.055 per l'anno 2026 e a euro 69.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1.2. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Abrogazione di disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti)

1. L'articolo 30-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato.

*** 1.3.** Zaratti.

*** 1.4.** Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

*** 1.6.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e dopo le parole: « nell'assistenza agli immigrati » sono inserite le seguenti: « nonché in collaborazione con il Garante nazionale delle persone private della libertà personale (GNPL) ».

1.7. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Il rimpatrio volontario assistito avviene sulla base del consenso libero e revocabile della persona interessata, cui è garantita l'informazione completa sulle possibili alternative giuridiche e amministrative, incluse le procedure di protezione internazionale, i percorsi di regolarizzazione eventualmente praticabili e gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, mediante l'accesso a servizi di orientamento indipendenti, qualificati e culturalmente adeguati e assicurando che la verifica della volontarietà dell'adesione sia effettuata in condizioni tali da escludere pressioni dirette o indirette derivanti dalla condizione di vulnerabilità, trattenimento o precarietà socio-economica della persona migrante. ».

1.8. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-*bis aggiungere le seguenti:* esclusivamente tra soggetti iscritti ad albi o ordini professionali, ovvero iscritti nei registri dei mediatori linguistico-culturali istituiti presso le Prefetture, in possesso di comprovata esperienza nel settore dell'immigrazione, dell'asilo e della tutela dei diritti fondamentali.

1.9. Zaratti.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-*bis aggiungere le seguenti:* , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.

1.10. Zaratti.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole*: per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-*bis aggiungere le seguenti:* , per l'istituzione di un apposito registro e dei relativi criteri e modalità di iscrizione.

1.11. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-*bis aggiungere le seguenti:* in possesso delle classi di laurea LM-38, LM-52, LM-62, LM-63, LM-81, LM-90, LMG/01, LM SC-GIUR.

1.12. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , nonché per l'individuazione delle incompatibilità con il ruolo di rappresentante, al fine di evitare possibili conflitti di interesse.

1.13. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , secondo adeguati criteri di trasparenza e a seguito della presentazione da parte di questi di relazione sull'attività svolta.

1.14. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19 e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate:

1) le modalità per assicurare una valutazione multidisciplinare della condizione personale e familiare dello straniero che accede al programma di rimpatrio volontario assistito, nonché le procedure idonee ad accertare la piena, libera e consapevole adesione della persona al programma di rimpatrio volontario assistito, attraverso colloqui individuali svolti da personale qualificato e indipendente, con l'ausilio di mediatori linguistico-culturali, nonché mediante la sottoscrizione di un'informativa chiara sui diritti, sulle alternative giuridiche praticabili e sulla possibilità di revocare in ogni momento il consenso prestato;

2) le modalità per assicurare che, nel caso di vittime di tratta o di persone potenzialmente esposte a persecuzioni, violenze o gravi forme di marginalità nel Paese di origine, il rimpatrio volontario assistito sia preceduto da una verifica approfondita e indipendente, condotta con l'ausilio di personale eventualmente già coinvolto nella loro presa in carico;

3) le modalità di coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e gli enti specializzati nella presa in carico;

4) le modalità per assicurare una completa valutazione della situazione sanitaria della persona che accede al programma di rimpatrio la quale, nel caso di persona affetta da patologie anche croniche, deve riguardare anche la sostenibilità del percorso di cura nel paese di origine;

5) le modalità per garantire, all'esito del rientro nel paese di origine, specifiche forme di accompagnamento, con particolare riguardo alla sicurezza delle persone vulnerabili e alla sostenibilità del reinserimento;

6) adeguate modalità di sostegno economico alla persona che accede al rimpatrio volontario assistito. ».

1.15. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Allo straniero che intenda accedere ad un programma di rimpatrio volontario ed assistito è garantito, prima dell'adesione al programma, un colloquio con un mediatore culturale e un professionista esperto di diritto dell'immigrazione e diritti umani, al fine di garantire un consenso libero e informato ».

1.17. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« *3-bis*. Al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, alle persone straniere coinvolte in procedimenti di rimpatrio assistito, espulsione, respingimento o protezione internazionale è assicurato l'accesso al patrocinio a spese dello Stato secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle procedure avanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, con esclusione delle spese per il personale, delle spese iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa in riferimento a: "Missione: 1 – Difesa e sicurezza del territorio", programma "1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e *procurement* militare". Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie della missione e del programma di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. ».

1.18. Zaratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), *capoverso, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* Al rappresentante munito di mandato *aggiungere le seguenti:* , preventivamente accreditato presso la Prefettura territorialmente competente sulla base del possesso di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza, formazione giuridica e competenza interculturale;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non possono svolgere attività di rappresentanza i soggetti che versino in situazioni di conflitto di interessi economico o organizzativo connesse all'attività di promozione dei programmi di rimpatrio volontario assistito, né coloro che operano, a qualsiasi titolo, presso centri di accoglienza, strutture di trattenimento o enti che beneficiano economicamente dell'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito.

1.19. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, lettera c), *capoverso, dopo le parole:* Al rappresentante munito di mandato, *aggiungere le seguenti:* preventivamente accreditato presso la Prefettura territorialmente competente sulla base del possesso di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza, formazione giuridica e competenza interculturale,.

1.20. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso, sopprimere le parole:* e nel relativo procedimento,.

1.21. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso, sostituire le parole:* e nel relativo procedimento *con le seguenti:* e nelle relative fasi procedurali.

1.22. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Al comma 1, lettera c), *capoverso, dopo le parole:* del procedimento *aggiungere la seguente:* amministrativo.

1.23. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

Al comma 1, lettera c), *capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non possono svolgere attività di rappresentanza i soggetti che versino in situazioni di conflitto di interessi economico o organizzativo connesse all'attività di promozione dei programmi di rimpatrio volontario assistito, né coloro che operano, a qualsiasi titolo, presso centri di accoglienza, strutture di trattenimento o enti che beneficiano economicamente dell'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito.

1.24. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, lettera c), *capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non possono svolgere attività di rappresentanza o assistenza i soggetti che versino in situazioni di conflitto di interessi economico o organizzativo connesse all'attività di promozione dei programmi di rimpatrio volontario assistito.

1.25. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'adesione al programma di rimpatrio volontario assistito deve avvenire sulla base di consenso libero, informato, espresso e revocabile in ogni momento, previa informazione completa circa le alternative giuridiche e amministrative praticabili, comprese le procedure di protezione internazionale e gli eventuali percorsi di regolarizzazione previsti dall'ordinamento vigente.

*** 1.26.** Zaratti.

*** 1.27.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, lettera c), *capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'adesione al programma di rimpatrio volontario assistito non può in alcun caso comportare rinuncia implicita o esplicita ai diritti riconosciuti dall'articolo 14 della direttiva 2008/115/CE, con particolare riferimento all'unità del nucleo familiare, all'accesso alle cure urgenti, alla tutela delle persone vulnerabili e all'accesso all'istruzione di base per i minori.

**** 1.28.** Zaratti.

**** 1.29.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, lettera c), *capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso di minori, vittime di tratta, persone affette da gravi patologie o comunque in condizioni di vulnerabilità, l'accesso ai programmi di rimpatrio volontario assistito è subordinato a una valutazione multidisciplinare effettuata con il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e degli enti specializzati nella presa in carico.

*** 1.30.** Zaratti.

*** 1.31.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, lettera c), *capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso di persone potenzialmente esposte a persecuzioni, violenze o gravi forme di marginalità nel Paese di origine, il rimpatrio volontario assistito è subordinato a una verifica approfondita e indipendente delle condizioni di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali nel Paese di destinazione.

**** 1.32.** Zaratti.

**** 1.33.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, lettera c), *capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La verifica della libera e consapevole volontà della persona straniera è effettuata mediante colloquio individuale svolto da personale qualificato e indipendente, con l'ausilio di mediatori linguistico-culturali.

1.34. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), *capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ciascun rappresentante munito di mandato può fornire assistenza ad un massimo di tre cittadini stranieri nel medesimo anno solare.

1.35. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« *3-ter.* Nel rispetto del diritto internazionale e della normativa europea vigente, gli stranieri in stato di detenzione amministrativa accedono ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito solo se ai medesimi siano state preventivamente fornite tutte le adeguate informazioni affinché possano operare una scelta libera e consapevole, prevenendo forme mascherate di espulsione (*disguised expulsion*). ».

1.36. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *7-bis.* Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo, contenente i dati disaggregati relativi alle adesioni, alle partenze effettive e agli esiti dei percorsi di reintegrazione. Nella predisposizione della relazione, il Ministero assicura forme di consultazione stabile con gli enti del Terzo settore e le organizzazioni che operano nel settore migratorio ».

1.37. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il decreto di cui all'articolo 14-*ter*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, disciplina altresì:

a) i requisiti di iscrizione, permanenza e cancellazione dei rappresentanti autorizzati;

b) le modalità di formazione obbligatoria e aggiornamento professionale;

c) le procedure di verifica periodica delle competenze professionali e deontologiche;

d) le forme di controllo e vigilanza sull'attività svolta.

1.38. Zaratti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato.

4-*ter*. Ferme restando la gestione e le modalità di spesa regolate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis* si prov-

vede a valere sullo strumento finanziario dell'Unione europea del *Border Management and Visa Instrument*, per la gestione integrata delle frontiere.

1.39. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. L'erogazione dei compensi di cui al comma 1, lettera *c)*, è incompatibile con i servizi integrati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), forniti nell'ambito dei rimpatri volontari assistiti e finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI).

1.40. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto della direttiva 2008/115/CE e dei princìpi del diritto dell'Unione europea.

1.41. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di assistenza legale e accesso al gratuito patrocinio)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « a proprie spese » sono inserite le seguenti: « o, se ne ricorrano le condizioni, con gratuito patrocinio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « ove ricorrano le condizioni previste » sono sostituite dalle seguenti: « in deroga ai limiti di reddito previsti »;

2) il secondo periodo è soppresso.

2. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lo straniero è sempre ammesso al gratuito patrocinio in deroga ai limiti reddituali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2026 e 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 1.01.** Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

*** 1.02.** Zaratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Monitoraggio e trasparenza dei programmi di rimpatrio volontario assistito)

1. Il Ministero dell'interno pubblica, con cadenza almeno annuale, una relazione contenente dati disaggregati relativi:

a) al numero delle adesioni ai programmi di rimpatrio volontario assistito;

b) al numero delle partenze effettivamente eseguite;

c) agli esiti dei percorsi di reintegrazione nei Paesi di origine;

d) all'utilizzo delle risorse nazionali ed europee destinate ai programmi di rimpatrio volontario assistito.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa alle Camere ed è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.

3. Ai fini del monitoraggio dell'efficacia dei programmi di rimpatrio volontario assistito, il Ministero dell'interno promuove forme stabili di consultazione con gli enti del Terzo settore e le organizzazioni operanti nel settore migratorio.

**** 1.03.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

**** 1.04.** Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Relazione sulle condizioni nei Centri di permanenza per i rimpatri)

1. Il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione sul ricorso ai programmi di rimpatrio volontario assistito da parte di persone trattenute nei Centri di permanenza per i rimpatri, contenente:

a) il numero delle adesioni;

b) le condizioni sanitarie e psicologiche rilevate;

c) le eventuali situazioni di vulnerabilità;

d) le attività di monitoraggio svolte dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene altresì dati relativi agli eventi critici verificatisi nei Centri di permanenza per i rimpatri, con particolare riferimento all'accesso alle cure sanitarie e alle condizioni materiali di trattenimento.

*** 1.05.** Zaratti.

*** 1.06.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.